

Nell'epoca attuale i fatti isolati non si possono colpire, ed i fatti generali non si possono impedire che col governar bene, poichè nei paesi ben governati non succedono simili cose.

Vorrei quindi che la parola *tradimento* fosse bandita dal nostro Codice penale militare; vorrei che in un Codice militare si distinguessero i reati d'insubordinazione, di disubbidienza, e che il giudizio di questi reati fosse lasciato esclusivamente ai giudici naturali, i quali giudicando come giurati sanno tener conto delle varie circostanze attenuanti. Questo inoltre è il solo modo d'ottenere l'intento. Per quanto possano essere severe e sanguinarie le pene di un Codice, quando decorre troppo tempo tra l'atto in cui si commette il reato e la punizione, non giovano punto.

Nel nostro Codice militare c'è un'infinità di reati che sono colpiti colla morte. In tempo di guerra ammetto che in certi casi la pena capitale sia applicata; ma ciò si faccia subito. Quando si passi per la lunga sequela dei tribunali come li abbiamo adesso e che per un reato militare si creda sia bene che si fucili, si fucili oggi; se voi infliggete tale pena tra un anno, io non la chiamo più una sentenza, ma un assassinio.

Io, per conseguenza, come ho già detto, accetto il *meno male*, accetto gli emendamenti proposti dall'onorevole Corrado, accetto anche il progetto della Commissione senza gli emendamenti da essa proposti; lo accetto come il minor male, lo accetto come il condannato accetta la commutazione della pena, lo accetto come fa un uomo il quale trovandosi avere infetta da cancrena una gamba, si rimette al consiglio del chirurgo di farsela tagliare. *(Bene!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Fambri ha la parola.

FAMBRI. Ho pochissime cose da dire su questo argomento, al quale non ho dedicato cure speciali. Ho dimandato la parola ieri perchè alcune delle controproposte dell'onorevole Corrado hanno in me determinato una persuasione molto diversa da quella che l'oratore aveva per iscopo, ed io sento il bisogno di spiegare la cosa a' miei colleghi affinchè ne tengano il conto che credono prima di deliberare in proposito.

In primo luogo mi è sembrato incompatibile colla disciplina, anzi a questa contrario il suo emendamento in favore dell'ubriachezza e degli ubriachi.

Secondo me ogni individuo deve avere la responsabilità de' suoi atti, nè da questa può essere ragionevolmente sollevato se non si trovi in uno stato nel quale sia incapace di misurare la portata di tali atti; una eliminazione o limitazione di responsabilità non deve aver luogo che quando lo stato anormale dell'individuo non è menomamente imputabile a lui. Se tale stato anormale dell'individuo è invece procurato, non solo egli ha la responsabilità di essersi procurato questo stato, ma altresì la somma delle conseguenze che si verificarono a danno dei terzi; poichè non è giusto che i terzi, che ne hanno sempre

meno colpa di lui, le patiscano. L'onorevole Corrado mi dirà che, ammettendo questo principio, la sorte avrebbe molta parte nella commisurazione delle pene, avendola in quella di tali conseguenze, e che con ciò resta perturbata la proporzione equa fra l'imputabilità e la pena. Gli rispondo che questa proporzione di fatto non esiste. Il caso ci ha sempre la parte sua sotto qualunque legislazione; esso è un fattore generale di tutti i fatti sociali e legali.

Un tale, ponete il caso, aspetta un altro e gli tira un colpo di fuoco. Non lo colpisce, è punito come uno; lo colpisce, ma lo ferisce soltanto, è punito come due o tre; lo colpisce e l'uccide, è punito come dieci. Resta probabilissimo che nell'ordine morale la sua responsabilità sia la medesima. Egli si è appostato lì, ha aspettato il suo nemico, gli ha tirato. Se non l'ha colpito, vuol dire che non sa tirare, oppure una circostanza indipendente dalla sua volontà ha impedito che la sua intenzione avesse effetto immediato. Quello che stava in lui lo ha fatto; il resto toccava alla sorte, la quale diventa arbitra della sorte sua come di quella della sua vittima.

Ora, io dico, è il medesimo per un individuo che s'ubriaca: se non recò danno, subisca una piccola pena; se lo recò grave, se l'abbia maggiore proporzionalmente, come patisce danno maggiore chi ha certo meno colpa di lui per sua esclusiva cagione.

Io domando che quest'individuo risponda di quello stato nel quale si è posto, e risponda secondo la gravità delle conseguenze se tale stato gli è imputabile, cioè se abbia la consuetudine di ubriacarsi, non se gli sia stato propinato un liquore viziato...

CORRADO. Domando la parola.

FAMBRI. Se non era proprio la prima volta che si ubriacava, egli doveva conoscere gli effetti che l'ebbrezza produce in lui.

C'è chi il vino gli fa sonno o allegria: beva in sua buon'ora; c'è chi gli dà nei nervi, e diventa furioso: risponda della furia procuratasi, e paghi ciò che rompe.

L'onorevole Corrado per altro pone un temperamento, e dice: quando questa ubriachezza non sia maliziosamente procurata.

Io faccio osservare all'uomo di legge, all'uomo pratico quanto difficile sarà il provare che questa ubriachezza sia maliziosamente procurata, inquantochè che cosa vuol dire maliziosamente procurata? Secondo me, un fine criminoso.

Ora se quell'individuo può dire: mi sono ubriacato perchè mi piaceva quel vino, se può provare che quel vino era buono, non gli mancherà mai il giuramento dell'oste; i giurati diranno che valeva la pena di berne finchè c'erano quattrini in tasca o credito in piazza. Insomma questa malizia dell'ubriachezza non sarà mai provata, e non avrà mai un effetto pratico l'emendamento proposto dall'onorevole Corrado, che dovrebbe